

Dr. MASSIMO MARIA PANVINI - ROSATI

NOTAIO IN ROMA

00193 - PIAZZA ADRIANA, 20 - TEL. 06 68806627

Atto Costitutivo

EBAN

18 MAGGIO 2011

Repertorio N. 55524

Rogito N. 18867

Dr. MASSIMO MARIA PANVINI ROSATI

NOTAIO IN ROMA

Piazza Adriana n.20 - tel. 06.68806627

Registrato

Uff. Entrate Roma 2

il 19 MAGGIO 2011
al n. 16403 serie r
Versati € 213,00

Repertorio n. 55524

Raccolta n. 18867

Atto costitutivo di associazione

Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di maggio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 101, innanzi a me dr. Massimo Maria Panvini Rosati, notaio in Roma iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

Mario Guidi, nato a Codigoro il 10 ottobre 1961 e domiciliato per la carica ove appresso, che interviene nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della "Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana", con sede in Roma (RM), Corso Vittorio Emanuele II n. 101, codice fiscale 80077270587; Romano Magrini, nato a Roma (RM) il 21 aprile 1967 e residente a Forano (RI), via Circonvallazione n. 31, codice fiscale MGR RMN 67D21 H501B, che interviene sia in proprio che in rappresentanza della "Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti)", con sede in Roma (RM), via XXIV Maggio n. 43, codice fiscale 80051710582, in forza della procura speciale ricevuta dal notaio Massimiliano Passarelli Pula di Roma in data 18 maggio 2011, rep. n. 3489, che si allega sotto la lettera "A"; Giuseppe Politi, nato a San Pietro in Lama il 28 gennaio 1950 e domiciliato per la carica ove appresso, che interviene nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della "Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.)", con sede in Roma (RM), via Mariano Fortuny n. 20, codice fiscale 80213630587; Stefano Bianchi, nato a Roma (RM) il 9 aprile 1949 e residente a Roma (RM), via Tiburtina n. 98, codice fiscale BNC SFN 49D09 H501Y, che interviene sia in proprio che in rappresentanza della "Federazione Lavoratori dell'Agroindustria (FLAI-C.G.I.L.)", con sede in Roma (RM), via Leopoldo Serra n. 31, codice fiscale 97058230588, in forza della procura speciale ricevuta dal notaio Luca Troili di Roma in data 18 febbraio 2011, rep. n. 16422, che si allega sotto la lettera "B"; Augusto Cianfoni, nato a Rocca Massima (LT) il 2 ottobre 1948 e residente a Rocca Massima (LT), via Segnina n. 1, codice fiscale CNF GST 48R02 H421M, che interviene sia in proprio che nella sua qualità di segretario generale e legale rappresentante della "Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale (FAI- C.I.S.L.)", con sede in Roma (RM), via Tevere n. 20, codice fiscale 97175750583; Stefano Mantegazza, nato a Roma (RM) il 2 ottobre 1955 e residente a Roma (RM), via Niccolò Piccinni n. 55, codice fiscale MNT SFN 55R02 H501K, che interviene sia in proprio che nella sua qualità di segretario generale e legale rappresentante della "Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA-U.I.L.)", con sede in Roma (RM), via Savoia n. 80, codice fiscale 96250370580; Roberto Caponi, nato a Roma (RM) l'11 agosto 1959 e residente



a Terracina (LT), via Mediana Vecchia snc, codice fiscale CPN RRT 59M11 H501P;

Gaetana Pagano, nata a Piedimonte Etneo (CT) il 28 luglio 1972 e residente a Linguaglossa (CT), via Stazzone n. 27, codice fiscale PGN GTN 72L68 G597Z;

Federico Borgoni, nato a Venezia (VE) l'8 dicembre 1961 e residente a Roncade (TV), via Collalto n. 1, codice fiscale BRG FRC 61T08 L736M;

Claudia Merlino, nata a Roma (RM) il 17 maggio 1971 e residente a Roma (RM), via Gaetano Donizetti n. 22, codice fiscale MRL CLD 71E57 H501N;

Pasquale Cesare Papiccio, nato ad Acquaviva Collecroce (CB) il 14 maggio 1939 e residente a Roma (RM), via Lidia n. 56, codice fiscale PPC PQL 39E14 A050T;

Sergio Gallo, nato a Castelnuovo di Porto (RM) il 9 settembre 1949 e residente a Roma (RM), via Goffredo Ciaralli n. 35, codice fiscale GLL SRG 49P09 C237B;

Stefano Faiotto, nato a San Dona' di Piave (VE) il 21 novembre 1957 e residente a San Dona' di Piave (VE), via Bertazzolo n. 34/2, codice fiscale FTT SFN 57S21 H823D.

Detti comparenti, noti fra loro come affermano, della cui identità personale io notaio sono certo, stipulano quanto segue.

Art. 1

Conformemente e in esecuzione di quanto previsto dall'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 (di seguito denominato il "CCNL") è costituito in forma associativa l'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato EBAN, retto dal seguente

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, (di seguito denominato il "CCNL") è costituito l'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato EBAN (di seguito anche l'"Ente"), tra le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro agricolo Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti), Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori agricoli FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.

Art. 2 - SCOPO e FINALITA'

L'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale è un'associazione non riconosciuta ed opera ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'Ente non ha fini di lucro ed opera in favore dei datori di lavoro e degli operai del settore agricolo.

In particolare l'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) assicurare, attraverso la costituzione di apposito fondo, prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico;
- b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive;
- c) svolgere le attività previste dall'art. 12 del CCNL in materia di mercato del lavoro;
- d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori;
- e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall'art. 10 del CCNL;
- f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall'Accordo 18 dicembre 1996 (allegato n. 3 del CCNL);
- g) svolgere le attività assegnate all'Osservatorio Nazionale dall'art. 9 del CCNL;
- h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'art. 11 del CCNL;
- i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
- j) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
- k) esercitare altre funzioni che le Parti istitutive riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'EBAN potrà dotarsi delle necessarie strutture operative.

Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive.

L'Ente può aderire alle Organizzazioni costitutive di cui all'articolo 1.

Art. 3 - SEDE E DURATA

L'Ente ha sede in Roma.

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 4 - SOCI


Sono soci effettivi le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 5 - CONTRIBUZIONE E FINANZIAMENTO

L'EBAN trae i mezzi finanziari per conseguire i propri scopi da:

- 1. specifica contribuzione prevista dal CCNL;
- 2. contributi e sovvenzioni pubblici e privati;
- 3. donazioni;
- 4. altri proventi.

Le quote della contribuzione di cui al punto 1 del presente articolo da destinare al finanziamento delle attività di cui



all'art. 2 sono definite mediante apposito accordo tra le Parti istitutive.

Art. 6 - FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico, sono assicurate dall'EBAN attraverso apposito Fondo di assistenza sanitaria integrativa costituito nel rispetto della normativa vigente in materia ed in applicazione del CCNL.

A tal fine l'EBAN trasferisce al predetto Fondo le risorse finanziarie necessarie ad assicurare le relative prestazioni nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dall'Accordo di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da n. 18 (diciotto) membri in rappresentanza delle Organizzazioni istitutive, di cui n. 9 designati dalle Organizzazioni datoriali e n. 9 (nove) designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

I membri dell'Assemblea durano in carica 4 anni e possono essere rinominati. E' consentito alle Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del quadriennio con comunicazione scritta. Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

L'Assemblea elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente, alternativamente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice-Presidente del Comitato di gestione.

Spetta altresì all'Assemblea:

- a) nominare il Comitato di gestione ed il Collegio Sindacale, nonché determinare i relativi eventuali compensi e rimborsi spese;
- b) provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato di gestione;
- c) approvare il regolamento;
- d) deliberare le modifiche dello statuto;
- e) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto neces-

sario ed opportuno dal Presidente oppure sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio dei Sindaci e delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del Comitato di gestione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello per la riunione a mezzo di lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea è convocata con telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione da inviare almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Ove anche il Vice-Presidente sia impedito, l'Assemblea è presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Ai fini della partecipazione alle riunioni dell'Assemblea è ammessa la possibilità di delega ad altro componente. Ciascun componente non può essere titolare di più di due deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 5 del presente articolo e a maggioranza qualificata in misura di 3/4 (tre quarti) dei presenti per la nomina del Presidente e del Vice Presidente e nel caso previsto dalla lettera c) del comma 5 del presente articolo.

L'Assemblea delibera inoltre con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti nei casi previsti dalle lettere d) ed e) del comma 5 del presente articolo, previa intesa delle Parti istitutive.

Ad ogni riunione il presidente o chi ne fa le veci nomina, tra i componenti dell'Assemblea, un segretario con funzioni verbalizzanti. I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede dell'Ente e tenuti a disposizione dei soci.

Art. 9 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è così composto:

- il Presidente dell'Ente;
- il Vice-Presidente dell'Ente;
- n. 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea su proposta delle Organizzazioni datoriali;
- n. 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea su proposta delle Organizzazioni dei lavoratori.

I componenti del Comitato di gestione durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dal-



la carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da altro componente nominato dall'Assemblea su designazione dell'Organizzazione di appartenenza.

L'Organizzazione che ha designato un componente del Comitato di gestione ha facoltà di proporre di sostituirlo dando comunicazione scritta e motivata all'Assemblea.

Al Comitato di gestione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente nel modo più ampio, salvo quelli di competenza dell'Assemblea.

Esso può, tra l'altro, costituire Commissioni di esperti indicati dalle Organizzazioni istitutive al fine di approfondire, istruire, ed elaborare documenti e proposte su specifiche materie oggetto dell'attività dell'Ente bilaterale.

Il Comitato di gestione viene convocato dal Presidente di regola almeno 5 (cinque) volte l'anno e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio sindacale o di almeno 1/3 dei componenti del Comitato, con le modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea.

Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Ad ogni riunione, il Comitato nomina un Segretario con funzioni verbalizzanti.

Art. 10 - PRESIDENTE

Spetta al Presidente dell'Ente:

- la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato di gestione;
- svolgere funzioni di indirizzo e controllo;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Comitato di gestione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica 4 anni.

Art. 11 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è formato da 3 membri, di cui due nominati dall'Assemblea su proposta rispettivamente delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali e da un terzo membro, nominato dall'Assemblea su proposta formulata di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti, che riveste la qualifica di Presidente.

I Sindaci durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la pre-

senza di almeno la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei sindaci partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione ed esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel codice civile per il Collegio sindacale, in quanto applicabili.

Art. 12 - BILANCIO

Gli esercizi finanziari dell'Ente hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio il Comitato di gestione provvede alla redazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio precedente a quello al quale tale bilancio si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Ente potrà avvenire solo con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 12.

In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea, con le medesime maggioranze previste per lo scioglimento, provvede:

- alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente uno dalle Organizzazioni datoriali e l'altro dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- alla determinazione, all'atto della messa in liquidazione, dei compiti dei liquidatori;
- alla determinazione in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, in favore di Enti che perseguono scopi analoghi o assimilabili a quelli dell'EBAN salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato di gestione.

Art. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.


Art. 2

Gli uffici della sede in Roma vengono posti in via Torino n. 6, c.a.p. 00184.

Art. 3

A comporre il primo Comitato di Gestione, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2015, vengono nominati:

Roberto Caponi, presidente;
Stefano Mantegazza, vice presidente,



e Gaetana Pagano, Romano Magrini, Federico Borgoni, Claudia Merlino, Carla Donnini nata a Roma il 5 maggio 1950, Pasquale Cesare Papiccio, Stefano Bianchi, Sergio Gallo, Augusto Cianfoni e Stefano Faiotto.

Tutti i presenti accettano la carica, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di legge e di statuto ed escludendo la sussistenza di impedimenti.

I comparenti si danno atto che la nominata non presente, preavvisata, ha già manifestato la propria disponibilità ad accettare la carica.

In caso di mancata accettazione della carica da parte di nominati non presenti, le organizzazioni che li hanno designati provvederanno alla nuova designazione per integrare il Comitato.

Art. 4

A comporre il primo collegio sindacale vengono nominati Luca Provaroni, nato a Rieti (RI) il 12 settembre 1973 e residente a Roma (RM), via Pietro Fedele n. 60, codice fiscale PRV LCU 73P12 H282Q, revisore legale dei conti, quale presidente, e Angelo Coriddi, nato a Rocca Massima (LT) il 1° ottobre 1961 e residente a Rocca Massima (LT), via di Cori n. 105, codice fiscale CRD NGL 61R01 H421G, e Luigi Tondi, nato a Latina il 15 marzo 1948 e residente a Roma, via Pallante n. 26, codice fiscale TND LGU 48C15 E472L, quali sindaci effettivi.

Art. 5

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Art. 6

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della associazione.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano e da me letto ai comparenti che su mia domanda lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono alle ore quindici e cinquanta. Occupa sedici pagine e otto righe di cinque fogli.

F.to:=Mario Guidi=Romano Magrini=Giuseppe Politi=Stefano Bianchi=Augusto Cianfoni=Stefano Mantegazza=Roberto Caponi=Gaetana Pagano=Federico Borgoni=Claudia Merlino=Papiccio Pasquale Cesare=Sergio Gallo=Faiotto Stefano=dr. Massimo Maria Panvini Rosati notaio=.

allegato "A" al n. 18867 DI RACCOMANDA

Repertorio n. 3489

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto, del mese di maggio,

(18 maggio 2011)

in Roma, Via XXIV Maggio n.43, presso la sede legale della

Confederazione Nazionale Coldiretti.

Avanti a me, dott. Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in

Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- MARINI SERGIO, nato a Terni il 27 luglio 1964, infra

domiciliato per la carica, il quale interviene al presente

atto sia in proprio che quale Presidente Confederale e legale

rappresentante della "CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI",

con sede in Roma, Via XXIV Maggio n.43, codice fiscale

80051710582, a quanto infra autorizzato giusta i poteri

spettantigli da statuto ed altresì giusta delibera della

Giunta Esecutiva del 4 febbraio 2009.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e

poteri sono io Notaio certo, mi chiede di ricevere il

presente atto, con cui conferisce a:

- MAGRINI ROMANO, nato a Roma 21 aprile 1967, residente a

Forano (RI), Via Circonvallazione n. 31, C.F.: MGR RMN 67D21

H501B,



procura speciale affinché, in vece, nome e conto della

"CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI", di cui il componente è

legale rappresentante, -----

abbia ad intervenire nell'atto costitutivo dell'Ente

Bilaterale Agricolo Nazionale denominato "EBAN". -----

A tal fine conferisce al nominato procuratore ogni potere
relativo alla predisposizione del testo e del contenuto dello

statuto, compreso quello di determinarne lo scopo sociale, la

durata, la sede, nominarne gli organi, accettarne ogni patto

e clausola relativi, con l'espressa facoltà di sottoscrivere

clausole compromissorie e rendere ogni dichiarazione per

legge prevista, e compiere quant'altro necessario per

l'esecuzione del presente, sempre in nome e per conto della

"CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI", di cui è legale

rappresentante il componente, che sin d'ora dichiara valido

l'operato del procuratore, senza necessità di doversi

procedere ad ulteriori ratifiche. -----

Conferisce altresì al procuratore il potere di eventualmente

nominare il conferente quale membro degli organi dell'Ente

costituendo, e di accettarne gli incarichi

correlati.

Richiesto

io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina

da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su

fogli

per

a pagine due e fin qui delle terze


è di cui ho dato lettura al comparente, che lo approva e con

me Notaio lo sottoscrive alle

e ore dieci

Sergio Parnis

[Handwritten signature]



allegato B AL N. 18867 DI RACCOLTA

REPERTORIO N. 16422

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio.

In Roma, Via Leopoldo Serra n. 31

Avanti a me, Dr. LUCA TROILI, Notaio in Roma, con studio in Via Oslavia n. 12 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' PRESENTE

- la 'Federazione Lavoratori dell'Agroindustria' (F.L.A.I.) - C.G.I.L.' con sede in Roma, Via Leopoldo Serra n. 31, codice fiscale: 97058230588, rappresentata dal Segretario Generale e legale rappresentante signora Stefania Crogi nata a Roma il 14 agosto 1956, residente in Roma, Via Orsa Minore n. 42, codice fiscale: CRG SFN 56M54 H501W, in forza dei poteri a lei conferiti dall'art. 7 dello Statuto Sociale, tale nominata con Verbale del Consiglio Direttivo del 3 luglio 2008.

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale nomina e costituisce procuratore speciale della suddetta Federazione il signor Bianchi Stefano nato a Roma il 9 aprile 1949, residente in Roma, Via Tiburtina n. 98, codice fiscale: BNC SFN 49D09 H501Y, affinché in nome, conto ed interesse della mandante intervenga nella stipula dell'atto di costituzione di un associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile senza fini di lucro, che opererà in favore dei datori di lavoro e degli operai del settore agricolo e che sarà denominata 'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale' in breve




'EBAN', in attuazione del verbale di accordo di rinnovo del CCNL Operai
Agricoli e Florovivaisti del 25 maggio 2010.

Il nominato procuratore è pertanto autorizzato ad intervenire nell'atto di
costituzione, sottoscriverlo con gli eventuali relativi allegati, determinare la
denominazione, la sede, la durata, lo scopo, nonchè nominare gli organi sociali
fissandone i poteri, approvare le norme di funzionamento o statuto che dovrà
regolare la vita dell'Associazione, inserire nell'atto ogni quant'altro necessario
ed opportuno al fine di porre a termine la presente operazione, il tutto con
promessa di ritenere l'operato per rato e valido senza bisogno di ulteriore
conferma o ratifica e da esaurirsi in unico contesto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente la
quale su mia domanda lo ha approvato e riconosciuto conforme alla sua
volontà.

L'atto è stato in parte dattiloscritto sotto la mia dettatura da persona di mia
fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su quest'unico foglio di carta
per intera la prima pagina e parte della seconda fino a questo punto.

Vefane Coop



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Luca Di Giuseppe'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO LUCA DI GIUSEPPE' around the top edge and 'NOTAIO IN BRESCIA' around the bottom edge. In the center of the seal is a star and some other heraldic symbols.

Copia conforme all'originale per la trascrizione per

uso LEGALE

Roma, li 19 MAGGIO 2011



[Handwritten signature]